

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **152/1989** (ECLI:IT:COST:1989:152)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **25/01/1989**; Decisione del **08/03/1989**

Deposito del **21/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **29/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13462**

Atti decisi:

N. 152

ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 254 testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Cesenatico e Grassi Giorgio ed altro, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un dipendente comunale per il danno causato all'ente dall'omessa iscrizione a ruolo di alcune partite inerenti all'imposta di famiglia per gli anni 1971 e 1972, la Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 27 marzo 1988 (r.o. n. 568 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 254 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui non consente che anche gli impiegati degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli stessi eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori;

che tale impedimento si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non puramente procedurale dei regimi di accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziativa dell'azione);

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che la questione sollevata non tende ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale in assoluto della norma denunciata, bensì ad una pronuncia additiva che consenta di attrarre nella cognizione della Corte dei conti comportamenti di soggetti diversi dagli amministratori a titolo di concorso nella fattispecie contemplata dall'art. 254 del citato testo unico;

che, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del 1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere è preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perché la norma impugnata configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al grado di colpa richiesta;

che non avendo il giudice a quo dedotto profili di illegittimità nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 254, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.